



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 160 del 05/12/2013**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE ENERGETICHE,  
VIA E VAS 7 novembre 2013, n. 287**

PSR 2007-2013 - Misura 227 Azione 1 "Supporto alla rinaturalizzazione dei boschi per finalità non produttive" Comuni di Martina Franca e Crispiano. - Proponente: Società Agricola F.Ili Cassese. Valutazione di Incidenza. ID\_4410.

L'anno 2013 addì 7 del mese di novembre in Modugno (Bari), presso la sede dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, la Dirigente dell'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, V.I.A. e V.A.S., sulla scorta dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dal medesimo Ufficio, ha adottato il seguente provvedimento.

Premesso che:

- la Società Agricola F.Ili Cassese presentava, con nota del 09/10/2012 acquisita dal protocollo del Servizio Ecologia al n. 8458 del 17/10/2012, la documentazione relativa agli interventi previsti nell'ambito della Misura 227 Azione 1 "Supporto alla rinaturalizzazione dei boschi per finalità non produttive" e Azione 3 "Valorizzazione turistico-ricreativa dei boschi" comprensiva degli atti connessi alla procedura di Valutazione di incidenza riconducibile al livello 1 (screening) secondo quanto previsto dalla D.G.R. 304/2006;
- l'Ufficio Programmazione, Politiche energetiche, VIA e VAS a seguito di un esame preliminare della documentazione pervenuta, con nota n. 8865 del 26/10/2012, rilevava che l'istanza era priva della marca da bollo come per legge, che non risultava agli atti l'attestazione di avvenuto pagamento degli oneri istruttori come da All. 1 della LR 17/2007 e che le particelle oggetto di intervento erano interamente ricomprese nella zona 1 del Parco naturale regionale "Terra delle Gravine";
- la Società proponente con nota del 13/05/2013 acquisita dal protocollo del Servizio Ecologia al n. 4964 del 24/05/2013 trasmetteva le ricevute di versamento degli oneri istruttori relativi ai progetti presentati nell'ambito delle suddetta Azioni, copia della ricevuta di presentazione dell'istanza, avvenuta in data 15/05/2013, alla Provincia di Taranto quale Ente di gestione provvisorio del Parco naturale regionale "Terra delle Gravine";
- con successiva nota n. 6123 del 24/06/2013 l'Ufficio Programmazione, Politiche energetiche, VIA e VAS rilevava che l'area di intervento era situata in fregio a diversi impluvi e che, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 4bis della L.r. 11/2011 e s.m.i., era necessari acquisire il propedeutico parere dell'Autorità di Bacino regionale per l'espressione del parere di Valutazione di incidenza da parte dell'Autorità competente
- l'Ente di gestione provvisorio del Parco naturale regionale "Terra delle Gravine", con nota n. 40466 del 03/07/2013, trasmessa per conoscenza all'Ufficio Programmazione, Politiche energetiche, VIA e VAS che l'acquisiva al n. 7391 del 24/07/2013, richiedeva integrazioni relative agli interventi previsti nell'ambito dell'Azione 3;

- l'Ente di gestione provvisorio del Parco naturale regionale "Terra delle Gravine", con nota n. 40459 del 03/07/2013 acquisita dal protocollo del Servizio Ecologia al n. 7395 del 24/07/2013, esprimeva ai sensi dell'art. 6 comma 4 della L.r. 17/2007, parere favorevole con prescrizioni relative agli interventi previsti nell'ambito dell'Azione 1;
- l'Autorità di Bacino della Puglia, con nota n. 12084 del 17/09/2013 acquisita dal protocollo del Servizio Ecologia al n. 9208 del 01/10/2013 esprimeva, esprimeva ai sensi dell'art. 6 comma 4bis della L.r. 17/2007, parere favorevole con prescrizioni relativamente agli interventi previsti nelle Azioni 1 e 3;
- la Società proponente presentava richiesta di separazione dei procedimenti relativi alle due Azioni di cui all'oggetto, avanzata con nota inviata a mezzo PEC del 26/09/2013 ed acquisita dal protocollo del Servizio Ecologia al n. 9403 del 08/10/2013 sulla base dell'esigenza di procedere con sollecitudine all'avvio dei lavori previsti nell'ambito dell'Azione 1 per i quali sono stati rilasciati i pareri propedeutici richiesti dalla vigente normativa regionale relativa alla procedura di Valutazione di incidenza e che, con riferimento all'acquisizione del parere propedeutico sulla Valutazione di incidenza di competenza dell'Ente di gestione provvisorio del Parco naturale regionale "Terra delle Gravine", si afferma che "(...) vi è un prolungamento dei tempi per l'acquisizione dell'autorizzazione sull'Azione 3";
- l'Ufficio Programmazione, Politiche energetiche, VIA e VAS con nota n. 10360 del 07/11/2013 accoglieva la suddetta richiesta di separazione dei procedimenti

considerato che:

- secondo quanto dichiarato nella lettera di trasmissione di cui alla nota in oggetto, il progetto sarà incluso nell'istanza di adesione al PSR 2007-2013 Misura 227 Azione 1 "Supporto alla rinaturalizzazione dei boschi" e Azione 3 "Valorizzazione turistico - ricreativa";
- ai sensi dell'art. 23 (progetti finanziati con fondi strutturali) della l.r. n. 18 del 3.07.2012 "Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012": 1. Al fine di accelerare la spesa sono attribuiti alla Regione i procedimenti di Valutazione di impatto ambientale, Valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale inerenti progetti finanziati con fondi strutturali. 2. I procedimenti avviati alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi dalla Regione e sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili o in contrasto con le disposizioni del presente articolo;
- con Determinazione n. 22 dell'1.08.2011 il Direttore dell'area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione della Regione Puglia, in applicazione di quanto stabilito con DPGR n. 675 del 17.06.2011, ha disposto l'assegnazione dell'Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità al Servizio Assetto del Territorio attribuendo le competenze relative alla valutazione di incidenza in capo al Servizio Ecologia;
- con Determinazione n. 99 del 21.05.2012, il Dirigente del Servizio Ecologia, Ing. Antonello Antonicelli, delegava le competenze relative alla Valutazione di Incidenza così come definite nella DD n. 22 dell'1.08.2011 alla Dirigente dell'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS, Ing. Caterina Dibitonto;

si procede quindi in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad illustrare le risultanze dell'istruttoria relativa alla fase 1 di "screening" con riferimento al progetto di miglioramento boschivo volto alla rinaturalizzazione della pineta di Masseria del Duca presentato nell'ambito dell'Azione 1

Oggetto del presente provvedimento, è il progetto di miglioramento boschivo volto alla rinaturalizzazione della pineta di Masseria del Duca estesa su due corpi separati di superficie complessiva di ha 21,21, ubicata all'interno della particella n. 118 del foglio 234 del Comune di Martina Franca estese complessivamente ha 98,1120.

L'intera superficie rientra nella zona 1 del Parco naturale regionale "Terra delle Gravine" nonché nel SIC "Murgia di Sud - Est" caratterizzato, secondo la relativa scheda Bioitaly1, dalla presenza dei seguenti

habitat: Percorsi substeppici di graminee e piante annue (Thero-brachypodietea) (\*), Grotte non ancora sfruttate a livello turistico, Querceti di Quercus trojana, Versanti calcarei della Grecia mediterranea, Foreste di Quercus ilex

1

<http://93.63.84.69/ecologia/Documenti/GestioneDocumentale/Documenti/Ecologia/Parchi/natura2000/ppgta/frtaran/fr005ta.htm>

(\*) Habitat definito prioritario ai sensi della Direttiva 92/43/CEE.

Relativamente alla classificazione da P.U.T.T./P dell'area di intervento ed il sistema vincolistico, si rilevano:

- ATE di valore "B";
- vincolo idrogeologico;
- ATD "bosco" e "bosco buffer";
- ATD Catasto grotte: "Grotta di Papaciro";
- ATD Vincoli e segnalazioni: "Zona Trulli";
- ATD Vincoli faunistici: Oasi di protezione "Trazzonara"

Inoltre, dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici (UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), adottato con D.G.R. n. 1435 del 2 agosto 2013 e pubblicata sul BURP n. 108 del 06 agosto 2013, si rileva la presenza di:

#### 6.1.1 - Componenti geomorfologiche

- UCP - Versanti;
- UCP - Grotte\_100 m ("Buca delle Antenne", "Grotta Papa Ciro");
- UCP - Inghiottitoi\_50m "Buca delle Antenne"

#### 6.1.2 - Componenti idrologiche

- UCP- Aree soggette a vincolo idrogeologico

#### 6.2.1 - Componenti botanico-vegetazionali

- BP - Boschi;

#### 6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici

- BP - Parchi e riserve (Parco naturale regionale "Terra delle Gravine")
- UCP - Siti di rilevanza naturalistica (SIC "Murgia di Sud - Est")

#### 6.3.1 - Componenti culturali e insediative

- UC - Area di rispetto delle componenti culturali e insediative - stratificazione

Ambito di paesaggio: Murgia dei trulli

Figura territoriale: I boschi di fragno

Secondo quanto riportato nella descrizione della vegetazione reale (Relazione tecnica, p. 7) la superficie di intervento è costituita da un rimboschimento, realizzato 50 - 60 anni orsono a prevalenza di pino d'Aleppo (90%) e cipresso con leccio e, nello strato arbustivo Rhamnus alaternus L., e Pistacia lentiscus L., Phyllirea angustifolia L, Crataegus monogyna Jacq. e Pyrus amygdaliformis Vill.

Si afferma che il bosco non è stato assoggettato ad interventi selvicolturali.

Per quanto riguarda le operazioni previste nell'ambito del progetto acquisito agli atti esse sono le seguenti:

1. pulizia della vegetazione infestante e del materiale secco in eccesso mediante eliminazione selettiva della vegetazione infestante, rilasciando le specie tipiche e qualificanti della cenosi Pistacio - Pinetum halepensis, insieme alla ripulitura del materiale secco in eccesso;

2. diradamento di tipo basso e d'intensità moderata, eliminando le piante malformate, sottomesse, danneggiate da fattori meteorici e deperienti al fine di favorire la rinnovazione;
3. spalcatura, ove necessario, eliminando i rami basali fino all'altezza di due metri;
4. allestimento, concentrazione ed esbosco del materiale legnoso derivante dalle operazioni di diradamento;
5. rinfoltimento di latifoglie autoctone mediante piantagione di piante di leccio con una densità di impianto di 300 piantine/ha. È prevista la collocazione di opere accessorie alla piantagione quali dischi di materiale ligno - cellulosico biodegradabile per la pacciamatura delle piantine e di tree - shelter per la protezione delle stesse piantine nei confronti del cinghiale.

Tutto ciò premesso,

ritenuto che:

- la tipologia d'intervento proposto è tale da non determinare sottrazione né degrado di habitat e/o di habitat di specie di interesse comunitario;

considerato che:

- il Corpo Forestale dello Stato (Comando provinciale di Taranto), la Provincia di Taranto in qualità di Ente di gestione provvisorio del Parco naturale regionale "Terra delle Gravine" e il Comune di Martina Franca, per quanto di competenza, concorrono alla verifica della corretta attuazione dell'intervento.

Considerati gli atti dell'Ufficio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata, pur non essendo il progetto in esame direttamente connesso con la gestione e conservazione del SIC "Murgia di Sud - Est", cod. IT9130005, si ritiene che non sussistano incidenze significative sul sito Natura 2000 interessato e che pertanto non sia necessario richiedere l'attivazione della procedura di valutazione appropriata a patto che si pongano in essere le seguenti prescrizioni, ivi comprese quelle impartite dall'Ente di gestione provvisorio del Parco naturale "Terra delle Gravine" e dall'Autorità di Bacino della Puglia (10):

1. gli interventi selvicolturali sono consentiti dal 1 ottobre al 15 marzo;
2. il diradamento deve essere di tipo basso e sua intensità non potrà superare il 30% dell'area basimetrica complessivamente stimata;
3. il taglio della vegetazione arbustiva dovrà essere eseguito limitatamente ai casi in cui tale operazione sia necessaria quale intervento propedeutico e necessario per il diradamento;
4. l'impiego di mezzi meccanici gommati a lavorazione andante è ammesso esclusivamente per operazioni di esbosco;
5. i residui di lavorazione non possono essere bruciati e devono essere cippati/trinciati in loco, salvo nei casi di gravi attacchi parassitari, certificati dall'Osservatorio Fitopatologico Regionale o in evidenti condizioni di impossibilità ad eseguire altro tipo di distruzione, certificate dal Servizio Foreste. Le operazioni di eliminazione dei residui delle operazioni selvicolturali devono essere concluse entro il 15 marzo, salvo in casi accertati e documentati con idoneo certificato di sospensione e ripresa lavori a firma della Direzione lavori, a causa di periodi di prolungata inattività dovuti a avverse condizioni climatiche. L'eventuale proroga, tuttavia, non potrà essere estesa oltre il 31 marzo e, comunque, limitata alla eliminazione dei residui delle operazioni selvicolturali;
6. devono in ogni caso essere salvaguardati gli individui di grosse dimensioni con chioma ampia e ramificata, quali alberi vetusti e ramificati. Il taglio di grossi rami è consentito solo in presenza di gravi fitopatie o danni accertati dal Servizio Foreste;
7. è fatto obbligo di lasciare almeno dieci esemplari arborei ad ettaro con particolari caratteristiche fenotipiche, diametriche ed ecologiche, in grado di crescere indefinitamente e almeno dieci esemplari

arborei ad ettaro morti o marcescenti;

8. per l'operazione di rinfoltimento è consentito impiegare solo specie arboree e arbustive autoctone rispettando, quindi, quanto previsto dal D.lgs 10 novembre 2003 n. 386, dalla Determinazione del Dirigente Settore Foreste 7 luglio 2006 n. 889, dalla D.G.R. 16 dicembre 2008 n. 2461;

9. i tree - shelter da porre in opera per la protezione delle piantine nei confronti del cinghiali devono essere esclusivamente in materiale biodegradabile;

10. le piste forestali che per esigenze di cantiere dovessero essere aperte, dovranno essere utilizzate a scopo esclusivo dell'esbosco del materiale legnoso e chiuse alla circolazione ordinaria;

11. durante la permanenza dei cantieri sia assicurato che i lavori si svolgano senza creare neppure temporaneamente un significativo un significativo ostacolo al regolare deflusso delle acque

VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.:

VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTO l'art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.G.R. 22.02.2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia" - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

VISTO l'art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;

VISTA la D.G.R. 304/2006;

VISTA la D.G.R. 2250/2010

VISTO il parere, espresso ai sensi dell'art. 6 comma 4 della L.r. 17/2007, dall'Ente di gestione provvisorio del Parco naturale regionale "Terra delle Gravine", con nota n. 40459 del 03/07/2013 acquisita dal protocollo del Servizio Ecologia al n. 7395 del 24/07/2013, relativo agli interventi previsti nell'ambito dell'Azione 1;

VISTO il parere, espresso ai sensi dell'art. 6 comma 4bis della L.r. 17/2007, dall'Autorità di Bacino della Puglia, con nota n. 12084 del 17/09/2013 acquisita dal protocollo del Servizio Ecologia al n. 9208 del 01/10/2013;

Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso

ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

“Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e Ss.Mm.II.”

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

la Dirigente dell'Ufficio  
Programmazione, Politiche  
Energetiche, V.I.A. e V.A.S.

## DETERMINA

- di non richiedere l'attivazione della procedura di valutazione appropriata per il progetto di miglioramento boschivo volto alla rinaturalizzazione della pineta di Masseria del Duca incluso nell'istanza di adesione al PSR 2007-2013 Misura 227 Azione 1 “Supporto alla rinaturalizzazione di boschi per finalità non produttive” per le valutazioni e le verifiche espresse in narrativa e a condizione che si rispettino le prescrizioni indicate in precedenza, intendendo sia le motivazioni sia le prescrizioni qui integralmente richiamate;

- di precisare che il presente provvedimento:

- è relativo a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. e non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti;

- ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;

- fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;

- è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto;

- di notificare il presente provvedimento, a cura dell'Ufficio Programmazione Politiche energetiche VIA e VAS, al soggetto proponente - Società Agricola F.Ili Cassese s.s.;

- di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Assetto del Territorio (Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità), al responsabile della misura 227 del Servizio Foreste, alla Provincia di Taranto in qualità di Ente di gestione provvisorio del Parco naturale regionale “Terra delle Gravine”, al Corpo Forestale dello Stato (Comando provinciale di Taranto);

- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;

- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla piena conoscenza del presente atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

La Dirigente dell'Ufficio Programmazione,  
Politiche Energetiche V.I.A. e V.A.S.  
Ing. Caterina Dibitonto

---